**Azienda:**

***Procedura per l'attuazione di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro***

Il presente documento è stato elaborato in data 06 aprile 2021 sulla base delle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

• Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successiva integrazione del 24 aprile 2020;

• Documento condiviso dai Direttori SPISAL del Veneto e dal Gruppo di lavoro del Programma Regionale “Prevenzione degli infortuni e malattie professionali in agricoltura” della Regione del Veneto del 24 aprile 2020.

• Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari. Manuale per la riapertura delle attività produttive. Versione 01 del 30.04.2020 e successive modifiche

## • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020. Allegato 17. Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 e successive modifiche.

## Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 06 aprile 2021.

|  |
| --- |
| **MISURE DI CARATTERE GENERALE** |
| Qualora l’attività produttiva lo comporti, il datore di lavoro, al fine di garantire il distanziamento interpersonale tra lavoratori e con utenti/clienti, ha provveduto a (indicare le azioni intraprese):   * Distribuire il lavoro su più turni; * Ampliare le fasce di orario di accesso; * Vietare tutte le attività che comportano aggregazione di persone; * Limitare o evitare l’affollamento negli spogliatori e nelle aree comuni.   L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti e rende disponibile all’interno dei locali i dispenser di gel idroalcolici per le mani.  Per l’attività lavorativa svolta in campo aperto, ovvero distante dalla sede aziendale, il datore di lavoro garantisce la disponibilità di acqua, detergenti e dispenser di gel idroalcolici per il lavaggio delle mani e mette a disposizione un bagno chimico con lavabo, che dovrà essere mantenuto pulito e sanificato.  Le azioni intraprese sono comunicate ai lavoratori tramite (indicare le azioni intraprese):   * Affissione nella bacheca aziendale; * Consegna della presente procedura; * Cartellonistica affissa nei luoghi di lavoro; * Attività informativa (obbligatoria). |

|  |
| --- |
| **INFORMAZIONE** |
| • L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi.  • In particolare, le informazioni riguardano  - l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5° C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  - la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;  - l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  - l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.   * L’azienda fornisce un’informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio. * Laddove il presente Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia. |

|  |
| --- |
| **ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO** |
| 1. E’ obbligatorio rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. 2. E’ precluso l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS1. 3. I lavoratori, prima dell’accesso al luogo di lavoro potranno essere sottoposti al controllo della temperatura corporea2. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. 4. E’ obbligatorio informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintono influenzale durante il lavoro. 5. I lavoratori nelle condizioni di cui ai punti 3 e 4 saranno momentaneamente isolati e forniti di mascherina ove non ne fossero già dotati; non dovranno recarsi al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 6. L’accesso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.   1. Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla successiva nota n. 2 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.  2. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del dPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.  7. Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.  Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, trovano applicazione i protocolli di settore per le attività produttive. |

|  |
| --- |
| **COMPORTAMENTO DURANTE L'ATTIVITA' LAVORATIVA** |
| 1. Leggere attentamente e mettere in atto quanto indicato nei dépliant informativi affissi. 2. Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o utilizzare i detergenti per le mani messi a disposizione. Asciugarsi le mani su salviette usa e getta. 3. Devono essere evitati abbracci, strette di mano e contatti fisici con ogni persona. 4. Devono essere rispettate le seguenti norme di igiene personale:  * starnutire o tossire in un fazzoletto, coprendosi naso e bocca, ed evitando il contatto con le mani; * non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani.  1. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro. 2. Negli spazi condivisi indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree. Le mascherine chirurgiche sono utilizzate dove non sia prevista una specifica protezione individuale delle vie respiratorie indipendentemente dalla situazione emergenziale (p.e. trattamenti fitosanitari, ambienti polverosi, etc..). 3. Mascherina e guanti vanno indossati e tolti secondo la procedura allegata. 4. Usare preferibilmente in maniera esclusiva l’attrezzatura di lavoro. Garantire la pulizia a inizio e fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, etc.. con adeguati detergenti. Registrare le pulizie svolte. 5. Rispettare il proprio turno di accesso a refettorio (qualora presente) e nello spogliatoio. Mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro, garantire una superficie di 4 m2/persona e mantenere ventilato l’ambiente. 6. Igienizzare le mani e le superfici dei distributori di bevande e snack. 7. Limitare al minimo indispensabile gli spostamenti all’interno dell’azienda. 8. Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e aereazione dei locali. 9. Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l'attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto. 10. In caso di trasporto organizzato dall’azienda è consentito la capienza del 50% dei posti autorizzati per il mezzo. Va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. I lavoratori devono indossare mezzi per la protezione delle vie respiratore. Per la protezione delle mani disporre il lavaggio frequente con soluzioni idroalcoliche. Nel caso di utilizzo di auto è consentita la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori. 11. In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con MC e RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione. |

***In base alla attività lavorativa svolta, il datore di lavoro e/o l’RSPP inserisce in tale procedura le misure specifiche di contrasto di seguito riportate ed eventualmente altre utili per il contenimento della trasmissione tra i dipendenti del COVID-19:***

|  |
| --- |
| **Indicazioni generali** |
| Assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili.  Utilizzare il lavoro agile e da remoto per tutte quelle attività che possono essere svolte in tale modalità, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione.  Per il lavoro agile e da remoto, il datore di lavoro garantisce adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).  E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali.  Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, possono essere individuate soluzioni innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro o soluzioni analoghe.  L’articolazione del lavoro può essere ridefinita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari. |
| **Lavorazioni meccanizzate e manuali in campo** |
| L’operatore alla guida del trattore deve trovarsi da solo alla guida del mezzo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di lavorazione.  Evitare se possibile l’uso promiscuo di trattori o macchine semoventi cabinate, o preliminarmente effettuare la pulizia e disinfezione della cabina e delle superfici della macchina.  I lavoratori devono indossare mezzi per la protezione delle vie respiratore nell’impossibilità di rispettare il distanziamento interpersonale superiore a 1 metro.  Per la protezione delle mani disporre il lavaggio frequente con soluzioni idroalcoliche.  Utilizzare i guanti in situazione di probabile contaminazione delle superfici. |
| **Attività stagionali di raccolta manuale in pieno campo** |
| Durante la raccolta e il conferimento del raccolto devono essere mantenute le distanze di sicurezza, eventualmente anche modificando turni o organizzazione del lavoro.  I lavoratori devono indossare mezzi per la protezione delle vie respiratore nell’impossibilità di rispettare il distanziamento interpersonale superiore a 1 metro.  Per la protezione delle mani disporre il lavaggio frequente con soluzioni idroalcoliche.  Utilizzare i guanti in situazione di probabile contaminazione delle superfici. |
| **Attività di raccolta meccanizzate, all’aperto o in serra** |
| Se le macchine prevedono compresenza di più operatori, deve essere garantito il rispetto delle distanze.  I lavoratori devono indossare mezzi per la protezione delle vie respiratore nell’impossibilità di rispettare il distanziamento interpersonale superiore a 1 metro.  Per la protezione delle mani disporre il lavaggio frequente con soluzioni idroalcoliche.  Utilizzare i guanti in situazione di probabile contaminazione delle superfici.  A bordo del trattore deve essere presente solamente il guidatore. |
| **Attività manuali in serra** |
| Devono essere garantite le distanze di sicurezza (eventualmente anche modificando turni o organizzazione del lavoro).  I lavoratori devono indossare mezzi per la protezione delle vie respiratore.  Per la protezione delle mani disporre il lavaggio frequente con soluzioni idroalcoliche.  Utilizzare i guanti in situazione di probabile contaminazione delle superfici.  Provvedere alla pulizia frequente delle attrezzature e delle superfici con cui entrano in contatto gli addetti e ogniqualvolta possibile, adeguati ricambi d’aria. |
| **Allevamenti e mungitura** |
| Qualora dovessero essere presenti più operatori o il personale veterinario per la cura del bestiame, i lavoratori devono utilizzare mascherine e guanti.  Nella sala di mungitura, qualora si dovesse lavorare in coppia o più, occorre garantire le distanze tra operatori.  I lavoratori devono indossare mezzi per la protezione delle vie respiratore nell’impossibilità di rispettare il distanziamento interpersonale superiore a 1 metro.  Per la protezione delle mani disporre il lavaggio frequente con soluzioni idroalcoliche.  Utilizzare i guanti in situazione di probabile contaminazione delle superfici. |
| **Altri allevamenti** |
| Se si prevedono lavorazioni da effettuare in coppie o più, devono essere garantite le distanze e forniti ai lavoratori mascherine e guanti. |
| **Attività di trasformazione** |
| Se possibile, si favorisce l’alternanza su più turni di lavoro, per ridurre il numero di lavoratori compresenti.  Sono favoriti orari di ingresso e di uscita scaglionati, per limitare o evitare condizioni di affollamento negli spogliatoi e nelle aree comuni.  Sono apposti i cartelli informativi sulle misure generali di prevenzione.  Sono messi a disposizione acque e sapone o soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.  Viene effettuata una pulizia regolare frequente, seguita da una disinfezione, per gli ambienti di lavoro, mobili e superfici.  Garantire idonea ventilazione e ricambio d’aria negli ambienti di lavoro. |
| **Manutenzione del verde e consegna a domicilio di piante e fiori** |
| La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la consegna del prodotto, vige l’obbligo di mascherina (se non è possibile rispettare la distanza di almeno 1 mero) e di guanti.  La pulizia di mezzi di trasporto, macchine (trattori , PLE, ecc...) e attrezzature (motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale, forbici, ecc…), con particolare attenzione se a noleggio, deve avere cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.  L’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti e renderli disponibili all’interno dei locali e degli automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri.  Nel caso di allestimento del cantiere, i lavoratori in tutte le fasi di delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza. Il distanziamento attraverso l’apposizione di idonea segnaletica e/o recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di committenti e/o cittadini. |
| **Punto vendita** |
| Nel punto vendita,  o nell’area esterna di attesa;  o nel locale chiuso;  o nelle aree di vendita completamente all’aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori,  devono essere rispettate da tutti i presenti:  o le misure di distanziamento di almeno 1 metro  o l’utilizzo di guanti e mascherina.  All’accesso sono messi a disposizione dei clienti all’accesso liquidi/gel igienizzanti per le mani.  L’ingresso al punto vendita avviene in modo dilazionato da un unico accesso.  Per locali:  - fino a 40 mq si può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;  - di dimensioni superiori a 40 mq l’accesso deve essere regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.  E’ impedito sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.  Tra la cassa e/o la postazione di erogazione e i clienti è posta una barriera trasparente tipo plexiglas e/o altra misura equivalente per garantire il rispetto della distanza raccomandata tra le persone.  Viene garantita la pulizia e l’igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell’orario di apertura del punto vendita.  Si garantisce adeguata aerazione naturale e ricambio d’aria. |

|  |
| --- |
| **ACCESSO DI FORNITORI ESTERNI** |
| 1. Per l’accesso, transito e uscita di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti. 2. Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 3. E’ vietano l’utilizzo sei servizi igienici del personale dipendente. Qualora possibile, si individuano servizi igienici dedicati, per i quali si garantisce una adeguata pulizia giornaliera. 4. Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, etc.), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali. 5. Le norme del presente protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive. 6. In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. 7. L’azienda consegna all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigila affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni. |

|  |
| --- |
| **PULIZIA E SANIFICAZIONE** |
| 1. L’azienda assicura pulizia adeguata di tutte le superfici, in particolare degli spogliatoi, dei servizi igienici e degli altri luoghi e spazi comuni. 2. L’azienda assicura adeguata pulizia anche sui mezzi di trasporto, sulle macchine e sulle attrezzature. 3. Le schede dei prodotti impiegati sono conservate presso la sede dell’azienda. 4. L’azienda assicura la periodica disinfezione di spogliatoi, servizi igienici e altri luoghi e spazi comuni, comprese le attrezzatture (p.e. banchi di appoggio, bin, carriola, cassette, secchi, coltelli, forbici e scale. 5. Le operazioni di pulizia e di disinfezione sono registrate in apposito registro. 6. Viene garantita a inizio e fine turno la pulizia di tastiere, di schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 7. Garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 8. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla necessaria decontaminazione:  * pulizia con ordinari detergenti e acqua oppure soluzioni idroalcoliche; * detersione con l’utilizzo di ipoclorito di socio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, di etanolo al 70% dopo pulizia con detergente neutro; * Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. * Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). * Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto |

|  |
| --- |
| **GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA** |
| 1. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5 c°) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro. Si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello delle altre persone presenti dagli ambienti aziendali. 2. L’azienda procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 3. II lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica. 4. L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del MC. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 5. Negli ambienti di lavoro, l’identificazione tempestiva avviene relativamente sia ai contatti stretti (contatti ad alto rischio) sia a quelli a occasionali (basso rischio) considerando le 48 ore antecedenti la comparsi dei sintomi o l’esito positivo del tampone.   A tal fine si ricorda che il Ministero della salute definisce un “contatto stretto" di un caso confermato COVID-19 come:  - una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;  - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano);  - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  - una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;  - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) idonei;  - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;  - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.  Si definisce contatto occasionale di un caso confermato COVID-19 una persona che anche per un periodo inferiore a 15 min:  - si è trovata faccia a faccia;  - ha condiviso un ambiente o ha viaggiato su qualsiasi mezzo con un caso Covid-19 (anche se con DPI)  - ha fornito assistenza a un caso Covid-19 (anche se con DPI).   |  | | --- | | **I NUMERI TELEFONICI UTILI CORONAVIRUS** | | **1500** per informazioni generali fornite dal Ministero della Salute | | **112** per chi riscontra sintomi influenzali o problemi respiratori | | **Numero verde 800 894545**  da contattare per le persone con febbre o tosse o tornate dalla Cina da meno di 14 giorni | | **Numero verde Regione del Veneto 800462340** | |

|  |
| --- |
| **SORVEGLIANZA SANITARIA** |
| 1. La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute. 2. La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020. 3. Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19. 4. Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. 5. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021. 6. Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19. 7. La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. |

Il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo, incaricato di assicurare un costante e locale presidio circa l’applicazione e la verifica dell’efficacia delle misure previste è composto da:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nominativo | Firma |
| Datore di lavoro |  |  |
| RSPP |  |  |
| Medico competente |  |  |
| Preposto |  |  |
| RLS |  |  |

**VERBALE DI RIUNIONE INFORMATIVA/FORMATIVA**

**(ai sensi degli artt. 35, 36 e 37 del D.L. 81/08)**

Il giorno\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dalle ore \_\_\_\_\_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_\_\_\_ presso gli uffici aziendali dell’azienda \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si è tenuto una riunione informativa/formativa, condotta da\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, durante la quale si è provveduto alla lettura e comprensione della **procedura** ***per l'attuazione di misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.***

Durante l’incontro sono emersi i seguenti dubbi/osservazioni: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

La riunione è stata svolta nel rispetto delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività formative.

La comprensione è stata verificata mediante il colloquio.

Le informazioni sono state comprese anche dai lavoratori stranieri.

Firma dei partecipanti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Data

Il datore di lavoro